

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 22 agosto 2022, n. 162
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell'Associazione Turistica pro loco Torre Lapillo all'Albo Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP, riceve dallo stesso la seguente relazione.

Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'art. 7 che:

"1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco."

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'art. 4, che la pro loco:

"a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d)

disponga di adeguati locali sociali.”,

e, all’art. 5, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”

Considerato che

all’esito del procedimento di revisione triennale dell’albo regionale delle pro loco, con determinazione dirigenziale n. 29 del 24 febbraio 2022 (pubblicata sul Burp n. 25 del 3 marzo 2022) è stata disposta la cancellazione dell’associazione pro loco Torre Lapillo in quanto alla stessa è stato notificato, ex articolo 10bis della legge n. 241/90, preavviso di rigetto dell’istanza di conferma dell’iscrizione all’albo poiché la documentazione prodotta, all’esito dell’attività istruttoria, si è manifestata carente rispetto a quella prevista. Entro il termine di 10 giorni fissato dalla predetta nota di preavviso di rigetto l’associazione non ha fornito il riscontro richiesto.

In data 20 giugno 2022 è pervenuta alla scrivente Sezione istanza di nuova iscrizione all’Albo regionale delle pro loco da parte della predetta associazione, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO_056/PROT/21/06/2022/0002261.

L’associazione turistica pro loco Torre Lapillo, con sede in via Torre 146, Torre Lapillo – Porto Cesareo, c.f. 82003640750, in allegato all’istanza ha prodotto, anche a seguito di richieste di integrazione da parte del RUP, la seguente documentazione: copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi dell’Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti. Con nota prot. n. AOO_056-0002519 del 11/07/2022 è stata richiesta al Comune di Porto Cesareo informativa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), e art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, per esprimere parere sulla coesistenza di più associazioni pro loco che operano sul territorio di propria competenza e circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della sede sociale. Precisando che l’eventuale mancato riscontro entro il termine di 30 giorni relativamente alle richieste sarebbe stato considerato quale positiva verifica sia della possibilità di coesistenza di più associazioni pro loco sul territorio di competenza sia della veridicità dei dati dichiarati dall’associazione per quanto riguarda la sede sociale. Il Comune di Porto Cesareo non ha fornito riscontro entro il termine fissato.

Ritenuto che

la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia, all’esito dell’istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull’allegata documentazione,

si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del consequenziale provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1997 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere nell'Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l'associazione turistica pro loco Torre Lapillo, con sede in via Torre 146, Torre Lapillo – Porto Cesareo, c.f. 82003640750, con competenza territoriale limitata alla frazione Torre Lapillo del Comune di Porto Cesareo;

- di fare salva l'adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo Comune;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;
- si compone di n. 4 pagine.

Il Dirigente della Sezione

(dott. Patrizio Giannone)